

Proposte di emendamenti a costo zero dell'Ufficio Studi del

CIPUR

(Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo)

Audizione presso la

7^a Commissione Cultura della Camera dei Deputati

Roma, 28 settembre 2010

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole: "attività scientifiche e didattiche" inserire le parole: ", nel rispetto dei diritti di libertà di ricerca e insegnamento".

Motivazione: Il potere attribuito al Rettore non deve permettere la compressione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo

La norma emendata risulterebbe così:

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, nel rispetto dei diritti di libertà di ricerca e insegnamento; (*omissis*)

2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole: "proposte e pareri" inserire la parola: "vincolanti".

Motivazione: Mentre è ovvio il potere (successiva lettera h) del Consiglio di Amministrazione di allocare o meno le risorse necessarie, quindi eventualmente respingendo le proposte, solo il Senato Accademico deve avere competenza in materia di proposte per quanto riguarda didattica e ricerca.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo

La norma emendata risulterebbe così:

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri **vincolanti** in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; (*omissis*)

3. Nella lettera n) del comma 1 dell'art. 2, dopo le parole: "sulla base degli indirizzi forniti" inserire la parole: "dal senato accademico e ".

Motivazione: Il Direttore Generale deve svolgere se sue funzioni seguendo gli indirizzi sia del Consiglio di Amministrazione, sia del Senato Accademico, che, con le previsioni delle lettere precedenti, non possono risultare in contrasto fra loro per le materia di competenza del Senato Accademico: didattica e ricerca.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo

La norma emendata risulterebbe così:

n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti **dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione**, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

4. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 3, sostituire le parole: "all'eventuale concessione" con le parole: "alla concessione "

5. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 3, cassare le parole: "a carico del fondo di funzionamento ordinario"

Motivazione: l'importo concesso può anche essere simbolico, se così disporranno i due Ministeri interessati per stato di necessità superiore, ma non può essere "eventuale". Inoltre, trattandosi di eventi non comuni, deve derivare da fondi ad hoc, distinti dal FFO.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo, derivando da fondi propri, già esistenti nel bilancio del MIUR

La norma emendata risulterebbe così:

5. (*omissis*)...In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine ~~all'eventuale~~ **alla** concessione agli interessati di incentivi finanziari ~~a carico del fondo di finanziamento ordinario~~, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Nel comma 5 dell'art. 6, sostituire le parole: "Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento" con le parole: "Le modalità per la autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento"

Motivazione: Appare ovvio che i Professori Universitari, da sempre equiparati ai Dirigenti dello Stato, debbano essere in grado di autocertificare le proprie attività, ben consci, proprio in virtù della propria posizione, delle conseguenze legali di eventuali abusi. L'Ateneo dispone con propri regolamenti le modalità di controllo e verifica, a vantaggio dell'amministrazione universitaria, degli studenti in quanto utenti e dei Docenti onesti ed attivi.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo; potrebbero anche esserci risparmi rispetto ad eventuali forme complesse ed inutili di controllo, previste da eventuali regolamenti troppo ligi più alla forma che alla sostanza.


La norma emendata risulterebbe così:

5. Le modalità per la **autocertificazione e verifica** dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.

7. Nel primo comma dell'art. 8, cassare le lettera a)

Motivazione: Non si vede il motivo di tale trasformazione, a meno che, come potrebbe adombrare la tabella dell'allegato 2 all'analisi tecnico-normativa allegata al DDL 1905 dell'Ufficio Studi del Senato, non si intenda ridurre la retribuzione complessiva nel corso del periodo di servizio. Infatti, il ritardo di un anno (ogni due) dell'erogazione del nuovo importo determina una diminuzione che NON è compensata dall'erogazione alla fine del triennio di un importo pari al 150% dello scatto biennale:

Questo perché nella tabella dell'Ufficio Studi del Senato si sono solo moltiplicate per 3/2 le precedenti aliquote: ma comunque, nel ciclo di 6 anni, i primi due sono con importi pari, il terzo è assai negativo, il 4° positivo di metà importo e di nuovo negativi il 5° e 6° per lo stesso importo dell'anno positivo, e così via per altri 6 anni, come esemplificato dal grafico seguente



Carico economico rispetto alla situazione attuale, e a quanto risulterebbe dal testo del DdL 3687: nullo

Effetto della norma emendata:

Classi e scatti della progressione economica di carriera della docenza rimangono biennali

8. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 8, dopo le parole: "rivalutazione del trattamento iniziale", aggiungere le parole: "in misura almeno pari all'attuale classe quarta"

Motivazione: Nell'assenza di chiare indicazioni di limiti per il regolamento delegato al Governo, appare opportuno chiarire che le già magre retribuzioni) non possono essere ulteriormente comprese.

Carico economico rispetto alla situazione attuale, e a quanto risulterebbe dal testo del DdL 3687: nullo

Effetto della norma emendata:

certezza dell'importo minimo di partenza della progressione economica dei futuri professori e ricercatori (attualmente già 22.6 % in meno della media OCSE, come già comunicato in Codesta Commissione il 22 settembre u.s.)

9. Cassare l'articolo 10

Motivazione: La motivazione di tale articolo, come si evince dalle relazioni delle riunioni della Settima Commissione del Senato della Repubblica, sarebbe da ricondursi ad una presunta parzialità a favore degli incolpati da parte dell'attuale Collegio di Disciplina in seno al CUN.

In realtà, confrontando i dati di allontanamento per anno del servizio di Docenti da parte del Collegio di Disciplina del CUN rispetto ai potenziali soggetti, rivela che essi sono notevolmente più alti rispetto a quelli di corrispondenti organi ministeriali, che amministrano la disciplina su categorie molto più numerose rispetto ai Docenti, nonostante il Collegio di Disciplina lamenti l'impossibilità di procedere in molti casi di palmare colpevolezza, o per superamento dei termini temporali di legge già da prima che la pratica arrivi dagli Atenei al CUN o per istruttorie effettuate dagli Atenei in modo incompleto.

Inoltre, il mantenimento dell'attuale Collegio di Disciplina del CUN garantirebbe la continuazione di una uniformità di trattamento su scala nazionale.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo. Presumibilmente, anzi, si eviterebbero le spese di contenzioso da parte dell'Avvocatura dello Stato a seguito della procedura introdotta dall'art. 10, che non prevede possibilità di appello se non davanti alla Magistratura Ordinaria. E se le pratiche continueranno ad essere istruite dagli Atenei con i tempi e la cura attuale, la maggior parte delle cause saranno vinte dai ricorrenti, con condanna degli Atenei quanto meno alle spese di lite.

Effetto della norma emendata:

Rimarrebbe in funzione l'attuale Collegio di Disciplina del CUN, come previsto dall'art. 3 della Legge 16 gennaio 2006, n. 18, Riordino del Consiglio universitario nazionale.

10. Nel comma 1 dell'art. 16 aggiungere alla fine il seguente periodo:

“ L'abilitazione alla prima fascia può essere attribuita solo a coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione alla seconda fascia.”

Motivazione: Si ritiene opportuno che il “*cursus honorum*” abbia un andamento, di norma, regolare e progressivo. Eventuali casi eccezionali di palese merito costituirebbero evidenti esempi di chiara fama ed andrebbero trattati con tale normativa.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe così:

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. **L'abilitazione alla prima fascia può essere attribuita solo a coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione alla seconda fascia.**

11. Sostituire la lettera d) del comma 1 dell'art. 17 con la seguente:

“ d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, dei professori di ruolo per la chiamata di professori di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.”

Motivazione: I Professori Universitari appartengono tutti ad unico ruolo, ancorché attualmente diviso in due fasce, che, vale la pena di ricordare, non erano previste dalle Legge 21 febbraio 1980 n 28: “Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria...”, dalla quale ha avuto origine il ben noto D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 . “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”. Per trent'anni è stata prassi corrente, supportata dalla concorde normativa man mano vigente, che la “Chiamata” fosse un processo “inter pares” e non una aggregazione di inferiori, per cui tutti professori di ruolo e fuori ruolo partecipavano alla chiamata dei professori associati e solo i professori di prima fascia alla chiamata dei professori straordinari.

Pare quanto meno strana, si consenta, l'introduzione di questa diversa procedura, a fronte di ripetute dichiarazioni alla stampa e sui mezzi di comunicazione di massa, di voler togliere potere ai “baroni”, ma contemporaneamente nel presente DdL si rafforza il potere del Rettore, si restringe a soli professori ordinari e studenti la partecipazione degli organi deliberanti delle “strutture di raccordo” di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, inoltre si sono recentemente esclusi i professori associati come Commissari dei concorsi a posti sia di professore associato, sia di ricercatore.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe come da testo sopra riportato

12. Nel comma 6 dell'art. 21, cassare le parole: “ e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, “; conseguentemente, cassare l'ultimo periodo: “A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.”

Motivazione: Questa norma non ha alcun motivo di essere transitoria, anche sulla base della dichiarazione della Relatrice del DdL in questa Commissione: “ Si introduce così una chiara distinzione tra nuove assunzioni e promozioni anche queste però basate sulla previa acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale.” Dichiarazione che riprende altresì moltissime dichiarazioni sulla distinzione tra nuove assunzioni e promozioni del Ministro, del CUN, della CRUI, di Parlamentari e di membri del Governo.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe così:

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge ~~e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo~~, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. ~~A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.~~

13. Sostituire il comma 1 dell'art. 22 con il seguente:

“1. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno di età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.”

Motivazione: L'intenzione alla base della norma che qui si propone di sostituire è senz'altro buona, derivando da un desiderio largamente condiviso di dare spazio ai giovani precari.

L'effetto che si otterrebbe, però è rivolto contro gli stessi.

Infatti, accorciando, nel momento attuale, la permanenza in servizio degli attuali docenti (professori e ricercatori), si rendono disponibili meno risorse per ulteriori concorsi. Il combinato disposto della normativa al momento vigente permette l'utilizzo, per nuove assunzioni, solo di un quinto delle risorse rese disponibili nell'anno precedente per cessazioni dal servizio.

Quindi, anticipare al periodo di emergenza economica attuale le cessazioni, priva il sistema universitario della maggior parte delle risorse che saranno invece disponibili fra pochi anni.

Incidentalmente, i pensionamenti anticipati avvengono senza alcun risparmio per la collettività, che si trova a dover erogare tramite l'INPDAP pensioni che quasi equivalgono come importo alle retribuzioni del dipendente in servizio, senza che l'ente riceva più le trattenute ai fini pensionistici (8,80+2,50+0,35%), che non vengono più effettuate e non entrano più nelle casse dell'INPDAP.

Gli unici a beneficiarne sono i bilanci degli Atenei.

Infine, oltre ad essere in contro tendenza con l'innalzarsi dell'attesa di vita e con le norme già in corso di attuazione che in altri casi tendono ad innalzare, non ad abbassare, l'età di pensionamento (p. es.: dipendenti pubbliche a 65 anni, dipendenti privati con un anno in più di servizio, secondo il Decreto Legge 1 luglio 2009 n 78), la riduzione dell'età di pensionamento determina un effetto perverso verso coloro che si vorrebbe favorire.

Attualmente l'età media di entrata in una posizione stabile nella docenza universitaria, cioè il posto di ricercatore universitario con l'inizio del versamento di contributi, è di 36,3 anni (Fonte: Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, Decimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario, dicembre 2009, pag. 116).

Ciò significa che queste persone, se la norma non fosse emendata, andrebbero in pensione con un totale di meno di trenta anni di contributi, dato che non sono stati, e difficilmente saranno, in grado di riscattare gli anni di studio, come invece è stata la norma quasi totale per i docenti attuali.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe come da testo sopra riportato

13 bis (alternativo alla proposta 13)

Dopo il comma 1 dell'art. 22 aggiungere il seguente:

“2. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno di età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.”

Motivazione (cfr. proposta di emendamento 13): L'intenzione alla base della norma prevista dal comma 1 è senz'altro buona, derivando da un desiderio largamente condiviso di dare spazio ai giovani precari.

L'effetto che si otterrebbe, però è rivolto contro gli stessi.

Infine, oltre ad essere in contro tendenza con l'innalzarsi dell'attesa di vita e con le norme già in corso di attuazione che in altri casi tendono ad innalzare, non ad abbassare, l'età di pensionamento (p. es.: dipendenti pubbliche a 65 anni, dipendenti privati con un anno in più di servizio, secondo il Decreto Legge 1 luglio 2009 n 78), la riduzione dell'età di pensionamento determina un effetto perverso verso coloro che si vorrebbe favorire.

Quindi, anticipare al periodo di emergenza economica attuale le cessazioni, priva il sistema universitario della maggior parte delle risorse che saranno invece disponibili fra pochi anni.

Incidentalmente, i pensionamenti anticipati avvengono senza alcun risparmio per la collettività, che si trova a dover erogare tramite l'INPDAP pensioni che quasi equivalgono come importo alle retribuzioni del dipendente in servizio, senza che l'ente riceva più le trattenute ai fini pensionistici (8,80+2,50+0,35%), che non vengono più effettuate e non entrano più nelle casse dell'INPDAP.

Gli unici a beneficiarne sono i bilanci degli Atenei.

Infine, oltre ad essere in contro tendenza con l'innalzarsi dell'attesa di vita e con le norme già in corso di attuazione che tendono ad innalzare, non ad abbassare, l'età di pensionamento (donne a 65 anni, dipendenti con in pratica un anno in più di servizio, secondo il Decreto Legge 1 luglio 2009 n 78), la riduzione dell'età di pensionamento determina un effetto perverso verso coloro che si vorrebbe favorire. Attualmente l'età media di entrata in una posizione stabile nella docenza universitaria, cioè il posto di ricercatore universitario con l'inizio del versamento di contributi, è di 36,3 anni (Fonte: Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, Decimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario, dicembre 2009, pag. 116).

Ciò significa che queste persone, se la norma non fosse emendata, andrebbero in pensione con un totale di meno di trenta anni di contributi, dato che non sono stati, e difficilmente saranno, in grado di riscattare gli anni di studio, come invece è stata la norma quasi totale per i docenti attuali.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe come da testo sopra riportato

14. Sostituire il comma 3 dell'art. 25 con il seguente:

“3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per il ruolo di professore possono comunque essere ancora assunti, nelle rispettive fasce, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.”

Motivazione: Si pone così rimedio ad un evidente errore materiale del testo.

I Professori Universitari appartengono tutti ad **unico ruolo**, ancorché attualmente diviso in due fasce, che, vale la pena di ricordare, non erano previste dalle Legge 21 febbraio 1980 n 28: “Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria..”, dalla quale ha avuto origine il ben noto D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe come da testo sopra riportato

15. Sostituire la lettera c) del comma 8 dell'art. 25 con la seguente:

“c) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;”

Motivazione (cfr. proposta di emendamento 13 e 13 bis): L'intenzione alla base della norma che qui si propone di sostituire è senz'altro buona, derivando da un desiderio largamente condiviso di dare spazio ai giovani precari. L'effetto che si otterrebbe, però è rivolto contro gli stessi.

Infatti, accorciando, nel momento attuale, la permanenza in servizio degli attuali docenti (professori e ricercatori), si rendono disponibili meno risorse per ulteriori concorsi. Il combinato disposto della normativa al momento vigente permette l'utilizzo, per nuove assunzioni, solo di un quinto delle risorse rese disponibili nell'anno precedente per cessazioni dal servizio.

Quindi, anticipare al periodo di emergenza economica attuale le cessazioni, priva il sistema universitario della maggior parte delle risorse che saranno invece disponibili fra pochi anni.

Incidentalmente, i pensionamenti anticipati avvengono senza alcun risparmio per la collettività, che si trova a dover erogare tramite l'INPDAP pensioni che quasi equivalgono come importo alle retribuzioni del dipendente in servizio, senza che l'ente riceva più le trattenute ai fini pensionistici (8,80+2,50+0,35%), che non vengono più effettuate e quindi non entrano più nelle casse dell'INPDAP.

Gli unici a beneficiarne sono i bilanci degli Atenei.

Infine, oltre ad essere in contro tendenza con l'innalzarsi dell'attesa di vita e con le norme già in corso di attuazione che in altri casi tendono ad innalzare, non ad abbassare, l'età di pensionamento (p. es.: dipendenti pubbliche a 65 anni, dipendenti privati con un anno in più di servizio, secondo il Decreto Legge 1 luglio 2009 n 78), la riduzione dell'età di pensionamento determina un effetto perverso verso coloro che si vorrebbe favorire.

Attualmente l'età media di entrata in una posizione stabile nella docenza universitaria, cioè il posto di ricercatore universitario con l'inizio del versamento di contributi, è di 36,3 anni (Fonte: Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, Decimo Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario, dicembre 2009, pag. 116).

Ciò significa che queste persone, se la norma non fosse emendata, andrebbero in pensione con un totale di meno di trenta anni di contributi, dato che non sono stati, e difficilmente saranno, in grado di riscattare gli anni di studio, come invece è stata la norma quasi totale per i docenti attuali.

Carico economico rispetto al DdL 3687: nullo.

La norma emendata risulterebbe come da testo sopra riportato

Effetto della norma emendata:

Non viene abrogato il comma 17 dell'articolo 1, della legge 4 novembre 2005, n. 230:

“17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.”